

IMPIANTI PUBBLICITARI

REGOLAMENTO

PROVINCIA DI UDINE
Piazza della Chiesa, 3 - C.A.P. 33040 - C.C.P. n. 14206338 - Cod. Fisc. 80003650308 - P.I. 00466800307

COMUNE DI PRADAMANO



CAPO I
Disposizioni generali

- Art. 1 Quadro normativo di riferimento
- Art. 2 Definizioni generali, oggetto, ambito di applicazione
- Art. 2 bis Imposta sulla pubblicità
- Art. 3 Classificazione e caratteristiche degli impianti
- Art. 4 Limiti e divieti
- Art. 5 Sanzioni
- Art. 6 Norme transitorie
- Art. 7 Entrata in vigore

CAPO II
Pubblicità permanente

- Art. 8 Tipologie
- Art. 9 Installazioni su area comunale
- Art. 10 Procedure autorizzative
- Art. 11 Obblighi del richiedente

CAPO III
Pubblicità temporanea

- Art. 12 Quantitativi e tipologie
- Art. 13 Installazioni precarie
- Art. 14 pubblicità di cantiere

CAPO IV
Pubbliche affissioni

- Art. 15 Quantitativi e tipologie
- Art. 15 bis luoghi di ubicazione
- Art. 16 Manifesti

CAPO V
Insegne di esercizio

- Art. 17 Classificazione e tipologia
- Art. 18 Bacheche, targhe, tende pubblicitarie
- Art. 19 Stazioni di servizio carburanti
- Art. 20 Servizi di pubblica utilità
- Art. 21 Impianti esistenti

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1

(Quadro normativo di riferimento)

1. Il presente regolamento ha il fine di regolare l'uso del territorio comunale per quanto riguarda gli impianti pubblicitari in genere.

Ne costituiscono norme di rinvio:

- D.Lgs. 285/92 (Codice della strada);
- D.P.R. 495/92 (Reg. di esecuzione del C.d.S.);
- D.Lgs. 507/93 (imposta comunale sulla pubblicità);
- L.R. 52/91 (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);
- D.P.R. 380/01 (Testo unico in materia edilizia);
- D.Lgs. 42/04 (disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali);
- Regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- D.G.C. n. 177 dd. 24.06.1993 (delimitazione del centro abitato).

Art. 2

(definizioni – oggetto – ambito di applicazione)

1. Il regolamento degli impianti pubblicitari ne disciplina:

- a) la quantità;
- b) la tipologia;
- c) le dimensioni;
- d) la grafica.

Il regolamento disciplina inoltre, all'interno della delimitazione del centro abitato, il posizionamento degli impianti pubblicitari in deroga al Codice della strada.

2. Gli impianti pubblicitari vengono suddivisi in :

- di Pubblica affissione (PA), ovvero gli impianti di proprietà comunale atti a supportare l'affissione, mediante sovrapposizione di manifesti cartacei di carattere commerciale (PAC) o di natura sociale e istituzionale (PAI);
- di Pubblicità esterna (PE), ovvero gli impianti atti a supportare la pubblicità direttamente sul manufatto, senza sovrapposizioni di altri elementi;
- di Affissione diretta (AD), ovvero gli impianti atti a supportare l'affissione di manifesti di tipo commerciale mediante sovrapposizione di manifesti da attribuire a soggetti privati.

3. Il territorio comunale viene suddiviso in quattro zone:

- > **Zone 1** - del centro storico (zone omogenee "A");
- > **Zone 2** - degli insediamenti residenziali (zone omogenee "B" e "C");
- > **Zone 3** - degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali (zone omogenee "D" e "H");
- > **Zone 4** - di interesse agricolo (zone omogenee "E").

Art. 2 bis

(imposta sulla pubblicità)



1. La pubblicità e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale sono soggette ad una imposta, ovvero ad un diritto a favore del Comune.
2. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta può essere affidato in concessione ad apposita azienda specializzata. *(Toglia)*
3. I soggetti passivi che dispongono a qualsiasi titolo di mezzi pubblicitari sono tenuti, prima dell'installazione di tali mezzi, a presentare debita dichiarazione al gestore del servizio di riscossione, indicando le caratteristiche e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari da esporre. L'imposta sarà determinata in base alla superficie dell'impianto pubblicitario.

Art. 3

(classificazione e caratteristiche)

1. Gli impianti pubblicitari sono classificati in:

a) PERMANENTI:

- Affissionali: cartello, tabella, trespolo polifacciale o totem, poster;
- Pubblicitari: cartello, cassonetto luminoso, tabella a messaggio variabile, pensilina di fermata autobus, transenna parapedonale.

b) TEMPORANEI:

- Pubblicitari: striscione, standardo, locandina, mezzo pittorico.

2. Tutti gli impianti pubblicitari permanenti devono avere le seguenti caratteristiche:

- Le strutture portanti (sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato, materiali compositi o cementizi;
- Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica;
- Le vetrine apribili (luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato avente spessore minimo di mm. 6, ovvero con policarbonato avente spessore minimo di mm. 5, e dotate di serratura.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e non, devono comunque avere le caratteristiche di cui al Regolamento di esecuzione del Codice della strada, nonché adeguate caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono avere adeguata resistenza alla spinta del vento, devono essere saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Il sistema di illuminazione dei mezzi pubblicitari dev'essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque conformemente alle disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della strada e alle norme di cui alla L. 46/90.

Art. 4

(limiti e divieti)

1. La collocazione di impianti pubblicitari in luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali è subordinata all'autorizzazione paesaggistica di cui al TITOLO X della L.R. 52/91, oltre che all'atto autorizzativo edilizio di cui al CAPO IV della stessa legge regionale.

La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici nei luoghi di interesse storico ed artistico è subordinata all'approvazione, da parte della Soprintendenza, dell'atto autorizzativo edilizio, a norma di cui al D.Lgs. 42/04.

E' vietato l'uso di sistemi di illuminazione ad intermittenza.

I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere circolare o triangolare, ovvero non deve generare, in ogni caso, confusione con la segnaletica stradale.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve sempre consentire la perfetta visibilità di semafori, incroci, segnali stradali.

E' vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale, impianti di arredo urbano (panchine, fioriere, ecc.), come supporti pubblicitari.

Sono vietate e comunque considerate abusive le affissioni effettuate da terzi sugli impianti riservati al servizio delle "pubbliche affissioni comunali".

Art. 5 (sanzioni)

1. Costituisce violazione di carattere tributario l'esposizione di pubblicità "non dichiarata", cui consegue l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 507/93, così come stabilite con il Regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità;

2. Rimane ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada (D.Lgs. 285/92), dalle disposizioni in materia di vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali (D.Lgs. 42/04), nonché dalle sanzioni in materia urbanistico-edilizia (L.R. 52/91).

3. L'Amministrazione comunale può procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o installati in difformità, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle relative imposte (o canoni), previa redazione di verbale di constatazione redatto dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 6 (norme transitorie)

Tutti gli impianti pubblicitari installati e regolarmente autorizzati all'entrata in vigore del presente Regolamento, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati entro 24 mesi.

Gli impianti pubblicitari esistenti, al fine della verifica di rispondenza alle disposizioni del Regolamento, sono sottoposti a revisione e alla conseguente conferma dell'autorizzazione, ovvero al diniego della stessa.

Al fine della succitata verifica il titolare dell'impianto dovrà, su richiesta del competente Ufficio di Polizia municipale, produrre la necessaria documentazione, ovvero eventuale dichiarazione sostitutiva.

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale, entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione.
Le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali, incompatibili con le previsioni del presente Regolamento, sono abrogate.

Art. 7
(entrata in vigore)

CAPO II
Pubblicità permanente

Art. 8
(tipologie)

Gli impianti pubblicitari consentiti sono:

- Preinsegna;
- Cartello;
- Cassonetto luminoso;
- Tabella a messaggio mobile;
- Impianto di servizio (pensilina, fermata di autobus, arredo urbano, ecc.);
- Totem – trespolo polifacciale.

a) Preinsegna:
E' tale la struttura supportata da idoneo sostegno, utilizzabile su una sola o entrambe le facciate, finalizzata alla "pubblicizzazione direzionale" della ditta.
Ha scritte a caratteri alfanumerici e simboli o marchi, deve avere forma rettangolare di dimensioni pari a cm. 100 x 20, oppure cm. 150 x 30.
Deve avere uno sfondo nei colori conformi alle disposizioni di cui al Codice della strada, in modo da essere facilmente riconoscibile e distinguibile dalla segnaletica, e non può essere luminosa.

Tipologia d'uso	Privato
Durata	permanente
H minima dal suolo (margini inferiore)	ml. 1,50
H massima dal suolo (margini superiore)	/
Zona 1	non ammesso
Zona 2	ammesso
Zona 3	ammesso
Zona 4	ammesso

b) Cartello:
E' un elemento monofacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
Può avere una superficie massima pari a mq. 12,00.

Tipologia d'uso	Privato
Durata	permanente
H minima dal suolo (margine inferiore)	ml. 0,00
H massima dal suolo (margine superiore) – (in deroga esistenti)	ml. 15,00
Zona 1	non ammesso
Zona 2	non ammesso
Zona 3	ammesso
Zona 4	non ammesso

e sostegno.

f) Totem – trespolo polifacciale:
E' un elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di

e) Impianto di servizio (pensilina, fermata di autobus, arredo urbano, ecc.):
E' una struttura integrata con pensiline di attesa mezzi pubblici, oppure con strutture di arredo urbano quali transenne parapetonali, cestini, panchine ecc.
Ad esse è rigidamente vincolata, e finalizzata alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, anche con la sovrapposizione di altri elementi (manifesti o simili).
E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore a mq. 3,00.

d) Tabella a messaggio mobile:
E' assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali, ed è idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari a scritta variabile, eventualmente luminoso o illuminato.
Deve avere una profondità inferiore a cm. 50,00, e una superficie massima pari a mq. 18,00.
Per quanto non specificato valgono le disposizioni previste per i cassonetti luminosi.

Tipologia d'uso	Privato
Durata	permanente
H minima dal suolo (margine inferiore)	ml. 2,20
H massima dal suolo (margine superiore)	ml. 8,00
Zona 1	non ammesso
Zona 2	ammesso
Zona 3	ammesso
Zona 4	non ammesso

c) Cassonetto luminoso:
E' un elemento mono/bifacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
E' luminoso o illuminato ed ha profondità inferiore a cm. 50,00.
Può avere una superficie massima pari a mq. 18,00.

Tipologia d'uso	Privato
Durata	permanente
H minima dal suolo (margine inferiore)	ml. 1,00
H massima dal suolo (margine superiore)	ml. 8,00
Zona 1	non ammesso
Zona 2	ammesso
Zona 3	ammesso
Zona 4	ammesso

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.
Gli impianti pubblicitari possono essere posizionati su proprietà privata, su proprietà privata soggetta a uso pubblico, o su suolo pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al CAPO I del presente Regolamento.

Art. 9

(installazione su proprietà comunale)

L'installazione di impianti destinati alla pubblicità esterna permanente, su aree di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio, o al patrimonio indisponibile comunale, può essere concessa a terzi mediante apposita concessione degli spazi, la cui ubicazione è stabilita con le modalità di cui all'art. 15 bis del presente Regolamento.
In tale concessione devono essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie, come le modalità, i tempi di installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, gli eventuali rinnovi e i modi per eventuali revocche.

Art. 10

(procedure autorizzative)

1. Chiunque intenda installare impianti pubblicitari nel territorio comunale, o variare quelli già installati, deve presentare apposita D.I.A. (o autorizzazione nell'ipotesi di vincoli) all'Ufficio tecnico dell'Amministrazione comunale, accompagnata dal preventivo parere e/o autorizzazione rilasciati ai sensi del Codice della strada dalla Polizia Municipale (nell'ipotesi di centro abitato), ovvero dalla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (fuori dal centro abitato).

Il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la succitata D.I.A. (L.R. 52/91, art. 80) accompagnata da una dettagliata "relazione" a firma di progettista abilitato, dagli "elaborati di progetto", nonché da una "dichiarazione" che asseveri la conformità degli impianti allo strumento urbanistico generale comunale vigente (P.R.G.C.), al presente Regolamento, al Codice della strada (con particolare riguardo alle distanze da segnaletiche, strade, manufatti), e alle disposizioni in materia di statica e sicurezza.

La D.I.A. dovrà essere presentata sui modelli predisposti dall'Amministrazione comunale, e dovrà contenere la documentazione e le dichiarazioni prescritte, nonché adeguata documentazione fotografica del luogo e, se del caso, l'autorizzazione dell'Amministrazione condominiale.
L'avvenuta installazione deve essere comunicata all'Amministrazione comunale con nota scritta.

Nel caso di autorizzazione connessa a concessione di suolo pubblico, la stessa ha la durata massima delle concessioni a cui riferiscono, ed è rinnovabile.

2. In caso di installazioni in zona omogenea "A" in luogo della D.I.A. dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione edilizia (L.R. 52/91, art. 78).

3. La pubblicità permanente è sempre subordinata alle disposizioni del presente articolo, ad eccezione della pubblicità effettuata negli impianti sportivi e all'interno dei centri commerciali, sempre e comunque fatto salvo il pagamento di imposte, diritti e canoni, dovuti da vigenti disposizioni di legge.

4. La pubblicità temporanea di cui al CAPO III del presente Regolamento è soggetta alla sola autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, ai sensi e agli effetti del Codice della strada. La data di installazione degli impianti temporanei deve comunque essere comunicata all'Amministrazione comunale per le verifiche di rito.

Art. 11

(obblighi del richiedente)

1. Independentemente dalla procedura seguita, il richiedente ha l'obbligo di:
 - ❖ Fissare all'impianto apposita targhetta metallica, identificativa ai sensi del DPR 495/92, ovvero trascrivere i relativi dati autorizzativi;
 - ❖ Mantenere l'impianto in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - ❖ Verificare il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza;
 - ❖ Adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune con gli atti autorizzativi rilasciati;
 - ❖ Provvedere alla rimozione di quanto installato, in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'atto autorizzativo.

2. Le opere sono soggette a controllo periodico da parte degli organi comunali.

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati per ragioni di pubblico interesse. La rimozione viene disposta con ordinanza sindacale motivata, a cui dovrà essere ottemperato entro i termini indicati, a cura e spese del titolare del mezzo pubblicitario. Qualora il titolare non ottemperi nei termini e nei modi stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo e pertanto soggetto alle previste sanzioni di legge, ovvero determinate o richiamate dal presente Regolamento.

CAPO III Pubblicità temporanea

Art. 12 (Tipologie)

1. Per installazione pubblicitaria temporanea si intende qualsiasi forma di pubblicità realizzata con strutture fisse o mobili per una durata non superiore a mesi 3 (tre).

Gli impianti di pubblicità temporanea sono:

- ✔ striscione;
- ✔ standardo;
- ✔ locandina;
- ✔ segno orizzontale reclamistico.

a) striscione:

E' privo di rigidità propria ed è realizzato con materiali di diversa natura. L'esposizione è consentita in occasione di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse, oltre a 15 giorni prima dell'inizio (della manifestazione) e sino a 48 ore dopo.

La superficie massima consentita è di mq. 3,00.
 Il contenuto del messaggio deve essere strettamente correlato alla manifestazione, e può essere accompagnato da indicazioni degli sponsor per una superficie massima pari a cmq. 200,00.

Tipologia d'uso	Privato
Durata	Temporanea
H minima dal suolo (margine inferiore)	ml. 3,00/5,00 su viabilità
H massima dal suolo (margine superiore)	/
Zona 1	ammesso
Zona 2	ammesso
Zona 3	ammesso
Zona 4	ammesso

b) standard:

E' privo di rigidezza propria ed è realizzato con materiali di diversa natura.
 La superficie massima consentita è pari a mq. 3,00.

E' vietata l'apposizione su pali di illuminazione pubblica, segnaletica stradale, alberi, ecc.
 L'esposizione è consentita in occasione di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse, oltre a 15 giorni prima dell'inizio (della manifestazione) e sino a 48 ore dopo.

Tipologia d'uso	Privato
Durata	Temporaneo
H minima dal suolo (margine inferiore)	ml. 5,00
H massima dal suolo (margine superiore)	/
Zona 1	Non ammesso
Zona 2	ammesso
Zona 3	ammesso
Zona 4	Non ammesso

c) locandina:

E' finalizzata alla diffusione di messaggi commerciali, senza sovrapposizione di altri elementi (manifesti o simili).

L'esposizione è consentita in occasione di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse, oltre a 15 giorni prima dell'inizio (della manifestazione) e sino a 48 ore dopo. L'impianto non può comunque essere esposto per un tempo superiore a 180 giorni.
 Non sono ammessi impianti aventi superficie superiore a mq. 1,50.

Tipologia d'uso	Privato
Durata	Temporaneo
H minima dal suolo (margine inferiore)	ml. 1,00
H massima dal suolo (margine superiore)	/
Zona 1	ammesso
Zona 2	ammesso
Zona 3	ammesso
Zona 4	ammesso

d) segno orizzontale reclamistico:

E' la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive o mediante pitture, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli o marchi.

La riproduzione è consentita in occasione di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse, oltre a 15 giorni prima dell'inizio (della manifestazione) e sino a 48 ore dopo.

2. Su tutto il territorio comunale non sono ammessi gli impianti pubblicitari per conto terzi che non rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/92, realizzati su veicoli o rimorchi stazionanti in modo continuativo e/o permanente.

3. Il periodo di installazione temporanea deve essere comunicato all'Amministrazione comunale, unitamente ad una descrizione della struttura pubblicitaria temporanea.

Art. 13

(installazioni precarie)

L'apposizione di installazioni pubblicitarie "precarie" reclamizzanti attività commerciali è consentita solo in caso di nuova apertura, cambiamenti di sede o di settore merceologico, vendite straordinarie.
L'installazione di tali mezzi pubblicitari è consentita esclusivamente nella sede dell'azienda o nelle immediate vicinanze, ovvero entro una distanza massima di ml. 50, misurata sul percorso stradale più breve, dalla sede dell'azienda.

Art. 14

(pubblicità di cantiere)

Nelle aree di cantieri edili ove è stata regolarmente autorizzata la realizzazione di opere edilizie, è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari temporanei attinenti alle opere in realizzazione, previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.
I cartelli devono avere sagoma regolare e consentire la perfetta visibilità di semafori, incroci e segnali stradali.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata dalla rappresentazione grafica del cartello, della sua posizione all'interno dell'area di cantiere e da una relazione asseverata dal direttore dei lavori, riguardante i materiali e la tipologia del cartello e del relativo supporto, nonché la conformità alle disposizioni in materia di sicurezza.
Il cartello di cantiere può avere una superficie max pari a mq. 8,00.
I cartelli abusivamente installati, aventi superficie superiore a quella sopra stabilita, sono soggetti a ordinanza sindacale di rimozione.

CAPO IV

Pubbliche affissioni

Art. 15

(quantitativi e tipologie)

La superficie minima degli impianti da adibire a pubbliche affissioni è pari a mq. 36,00.

La superficie degli impianti di pubblica affissione è destinata per circa il 30% alle affissioni di natura "istituzionale" o "sociale", o comunque prive di rilevanza economica; e per il 70% alle affissioni di natura economico-commerciale.

La superficie degli impianti destinati alle affissioni dirette è pari al 20% della superficie complessiva degli impianti di pubblica affissione.

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono prevalentemente di tipo permanente (cartello, tabella, trespò), ma sono ammessi anche di tipo temporaneo (locandine). Gli impianti di pubblica affissione devono essere dotati di targhetta indicante il comune ed il numero di individuazione dell'impianto.

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, e le eventuali esenzioni, sono disciplinati ai sensi del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, nonché delle disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità. Tali disposizioni si intendono qui richiamate e integrate dalle norme del presente Regolamento.

- Gli impianti di pubbliche affissioni sono:
- ▷ cartello;
 - ▷ tabella;
 - ▷ locandina.

a) cartello:
 È vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno ed è finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali o commerciali.

Tipologia d'uso	Publicco/Privato
Durata	permanente
H minima dal suolo (margine inferiore)	ml. 1,00
H massima dal suolo (margine superiore)	ml. 6,00
Zona 1	ammesso
Zona 2	ammesso
Zona 3	ammesso
Zona 4	non ammesso

b) tabella: *la obbiettivo?*

Ha una profondità massima pari a cm. 15,00 ed è vincolata in aderenza a strutture edificate in elevazione.

Tipologia d'uso	Publicco/Privato
Durata	permanente
H minima dal suolo (margine inferiore)	ml. 1,00
H massima dal suolo (margine superiore)	ml. 4,00
Zona 1	ammesso (solo istituzionale)
Zona 2	ammesso
Zona 3	ammesso
Zona 4	non ammesso

c) locandina:

E' realizzata con materiali di qualsiasi natura ed è eventualmente luminosa per luce indiretta. Non sono ammessi impianti aventi superficie superiore a mq. 3,00. L'esposizione è consentita in occasione di manifestazioni e spettacoli, limitatamente al periodo di svolgimento delle iniziative.

Tipologia d'uso	Pubblico/Privato
Durata	permanente
H minima dal suolo (margine inferiore)	ml. 1,00
H massima dal suolo (margine superiore)	ml. 3,00
Zona 1	ammesso
Zona 2	ammesso
Zona 3	ammesso
Zona 4	non ammesso

Art. 15 bis
(luoghi di ubicazione)

L'ubicazione degli impianti destinati a supportare la pubblica affissione (PA) è determinata con deliberazione della Giunta comunale, nel rispetto dei quantitativi stabiliti all'art. 15 del presente Regolamento. La planimetria allegata può essere modificata con deliberazione della Giunta comunale, previo parere degli Uffici comunali competenti.

Art. 16
(manifesti)

1. I manifesti istituzionali rientrano nella fattispecie delle affissioni effettuate dall'Amministrazione comunale per adempiere agli obblighi di legge, per effettuare comunicazioni di pubblico interesse, ovvero per dar corso alle richieste di altri Enti pubblici per le stesse finalità.
2. Su istanza di soggetti privati, i manifesti commerciali o comunque di rilevanza economica, sono soggetti alle modalità di cui alle disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Su istanza di altri soggetti pubblici, ovvero privati, qualora rientrano nella fattispecie di natura sportiva o culturale, o comunque priva di natura commerciale, l'Amministrazione comunale può, se ritenuti di pubblico interesse, autorizzarne la collocazione. Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione.
4. I manifesti funebri non necessitano di atto autorizzativo, purché collocati negli appositi spazi predisposti dall'Amministrazione comunale.

CAPO V Insegne di esercizio

Art. 17
(classificazione e tipologia)

Le insegne vengono suddivise in categorie (in relazione alla posa in opera):

FRONTALI:

Quelle applicate al paramento esterno di un edificio o in parallelo allo stesso, e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata.

A BANDIERA:

Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio (perpendicolarmente ad esso).

A GIORNO:
Sono esterne all'edificio, su paline autonome (pali).

1. CARATTERISTICHE TECNICHE.

Qualora le strutture costituiscono manufatti di materiali soggetti a specifica normativa (in ferro, in c.a., ecc.) l'osservanza della relativa norma, ovvero l'adempimento degli obblighi previsti, deve essere documentata prima del ritiro dell'atto autorizzativo, ovvero prima della presentazione della D.I.A. (denuncia di inizio attività).

Sono vietati i materiali riflettenti, i laminati metallici non verniciati, il vetro a specchio, il legno non verniciato, l'alluminio anodizzato (in zona 1).
Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta o indiretta e, comunque, in conformità alle norme di cui alla L. 46/90.

Nessun impianto può avere luce intermittente, o tale da provocare abbagliamento. L'uso dei colori rosso e verde deve essere utilizzato con cautela.
In generale, sugli edifici situati in centro storico sono da preferirsi i sistemi di illuminazione che mettano in risalto i caratteri delle decorazioni, privilegiando pertanto i sistemi ad illuminazione diretta o riflessa, evitando corpi a luce propria.

2. DISCIPLINA.

La dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio e delle vetrine, avendo cura che il manufatto non interferisca visivamente con strutture deputate alla sicurezza (semafori, segnali di pericolo, ecc.).
L'installazione delle insegne è ammessa su facciata, sulle coperture, sulle vetrine o nei vani di ingresso.

L'insegna luminosa di colore rosso o verde è consentita purché posta ad almeno 50 ml. da segnali stradali e semafori, ovvero ad almeno 100 ml. da incroci, curve, intersezioni stradali.
L'insegna non dovrà mai interferire con particolari architettonici, partiture, cornici, o altri elementi decorativi.
L'insegna deve riassumere esclusivamente e schematicamente l'attività del commerciante ed il prodotto venduto, utilizzando uno o più logotipi.
È vietato l'inserimento di marchi pubblicitari diversi da quello dell'esercizio commerciale ivi insediato.

Tipologia frontale

VEITROFANIA

Sono adesivi applicati nella parte interna della vetrina.

DIMENSIONI:

superficie massima 20% della vetrina e, comunque, non più di mq. 8,00.

Zona 1: ammessa per una dimensione massima assoluta pari a mq. 2,00.

Zona 2: ammessa

Zona 3: ammessa

Zona 4: ammessa



BASSORILIEVO - SCULTURA

Trattasi di opere realizzate, con tecniche diverse e spesso artigianali, in pietra, marmo, metallo, legno.

DIMENSIONI:
 sporto massimo pari a cm. 10,00;
 superficie massima mq. 8,00 e comunque, in caso di localizzazione in adiacenza di una vetrina, massimo 20% della stessa.
 Zona 1: ammessa sup. max mq. 2,00.
 Zona 2: ammessa.
 Zona 3: ammessa.
 Zona 4: non ammessa.




PANNELLO

Ha superficie monodimensionale, stampata o dipinta, realizzata in metallo o legno.

DIMENSIONI:
 sporto massimo pari a cm. 10,00;
 superficie massima 20% della vetrina e, comunque, non più di mq. 20,00;
 Illuminazione consentita con lampade aggettanti a mezzo di bracci.


Zona 1: ammessi con sup. max pari a mq. 2,00.
 Zona 2: ammessi.
 Zona 3: ammessi.
 Zona 4: non ammessi.






LETTERE SINGOLE

Sono a caratteri indipendenti e devono avere una grafica lineare e coerente con l'edificio. Sono ammesse solo al piano terra.

DIMENSIONI:
 sporto massimo pari a cm. 30,00;
 superficie max pari al 10% della vetrina e, comunque, non più di mq. 5,00.
 Zona 1: ammesse
 Zona 2: ammesse
 Zona 3: ammesse
 Zona 4: non ammessa.



	<p style="text-align: center;">ISCRIZIONI DIPINTE</p> <p>Zona 1 : ammesse. Zona 2 e 3 : ammesse. Zona 4 : non ammesse.</p> <p>DIMENSIONI: sporto massimo pari a cm. 10,00; superficie massima 20% della vetrina e, comunque, non più di mq. 20,00;</p> <p>Possono essere applicate anche su struttura in alluminio o legno. Possono essere illuminati da fonte esterna.</p>
	<p style="text-align: center;">CASSONETTO</p> <p>Zona 1 : non ammessi. Zona 2 : ammessi. Zona 3 : ammessi. Zona 4 : non ammessi.</p> <p>DIMENSIONI: sporto massimo pari a cm. 10,00; superficie massima 20% della vetrina e, comunque, non più di mq. 20,00;</p> <p>Sono strutture parallelepipedo, generalmente in alluminio o acciaio, su cui è applicata una piastra in materiale plastico. Possono essere luminosi.</p>
	<p style="text-align: center;">FILAMENTO NEON</p> <p>Treatasi di tubi fluorescenti piegati a caldo. Sono solo al piano terra.</p> <p>DIMENSIONI. sporto massimo pari a cm. 30,00; superficie max pari al 10% della vetrina e, comunque, non più di mq. 5,00.</p> <p>Zona 1 : ammessi a filo singolo. Zona 2 : ammessi. Zona 3 : ammessi. Zona 4 : non ammessi.</p>

Tipologia a bandiera

STENDARDI

Sono opere complesse di svariate forme, anche tratorate.

DIMENSIONI:

altezza min. da terra ml. 2,50;
 sporto max dal muro ml. 0,80;
 distanza da spigolo edificio ml. 10,00;
 superficie max assoluta pari a mq. 1,00.

Zona 1: ammessi (no scatolati e illuminati, in deroga i preesistenti).
 Zona 2 e 3: ammessi.
 Zona 4: non ammessi.



PANNELLI

Hanno superficie monodimensionale, stampata o dipinta.

DIMENSIONI:

altezza min. da terra ml. 2,50;
 sporto max dal muro ml. 0,80;
 distanza da spigolo edificio ml. 10,00;
 superficie max assoluta pari a mq. 1,00.

Zona 1: non ammessi (in deroga i preesistenti).
 Zona 2 e 3: ammessi.
 Zona 4: non ammessi.



LETTERE SINGOLE

Hanno caratteri indipendenti, in materiale plastico o metallo.

DIMENSIONI:

altezza min. da terra ml. 3,00;
 sporto max dal muro ml. 0,80;
 distanza da spigolo edificio ml. 10,00;
 superficie max assoluta pari a mq. 1,00.

Zona 1: non ammesse.
 Zona 2 e 3: ammesse.
 Zona 4: ammesse.



	<p style="text-align: center;">SU PALO</p> <p>E' struttura parallelepipedo di alluminio, acciaio o legno, montata su palo.</p> <p>DIMENSIONI: altezza min. da terra ml. 4,00; distanza da spigolo edificio max ml. 10,00; superficie max assoluta pari a mq. 2,00.</p> <p>Zona 1: non ammesse. Zona 2 e 3: ammesse. Zona 4: ammesse.</p>
--	---

Tipologia a giorno

	<p style="text-align: center;">CASSONETTO</p> <p>Trattasi di struttura parallelepipedo di alluminio, acciaio o legno.</p> <p>DIMENSIONI: altezza min. da terra ml. 3,00; sporto max dal muro ml. 0,80; distanza da spigolo edificio ml. 10,00; superficie max assoluta pari a mq. 1,00.</p> <p>Zona 1: non ammesse. Zona 2 e 3: ammesse. Zona 4: ammesse.</p>
--	---

	<p style="text-align: center;">FILAMENTO NEON</p> <p>Trattasi di tubi fluorescenti piegati a caldo.</p> <p>DIMENSIONI: altezza min. da terra ml. 3,00; sporto max dal muro ml. 0,80; distanza da spigolo edificio ml. 10,00; superficie max assoluta pari a mq. 1,00.</p> <p>Zona 1: non ammesse. Zona 2 e 3: ammesse. Zona 4: non ammesse.</p>
--	---

1. Si definiscono "bacheche" i cassonetti di profondità limitata, vincolati a parete da idonea struttura di sostegno e protetti da un fronte vetrato apribile. Tale tipologia può essere installata previo nulla osta dell'Amministrazione comunale (unitamente ad autorizzazione del proprietario del fabbricato, se diverso).



2. Si definiscono "targhe" i manufatti rigidi, monofacciali, atti ad evidenziare e individuare le sedi di attività professionali, enti, organizzazioni e istituzioni.

Le targhe dovranno essere poste esclusivamente a lato dell'ingresso della sede della ditta, ed avere una sporgenza massima pari a cm. 5 (cinque) dal piano della facciata, e non possono essere illuminate.

Le targhe devono essere collocate ad una altezza minima di ml. 1,50 dal piano di calpestio e ad una altezza massima pari a ml. 2,00. Vanno inserite orizzontalmente.

La dimensione massima consentita in centro storico (zona A) è pari a cm. 30,00 x 21,00, mentre nelle rimanenti zone è pari a cm. 42,00 x 30,00.

Art. 18
(Bacheche, targhe, tende pubblicitarie)

	<p>SU TETTO</p> <p>E' struttura parallelepipedo di alluminio, acciaio o legno, ed è ammessa solo su edifici in cui vi è la sede dell'esercizio.</p> <p>DIMENSIONI: non deve esserci sporto dalla linea di gronda o dal colmo del tetto; superficie massima assoluta mq. 20,00.</p> <p>Zona 1 e 2: non ammessa. Zona 3: ammessa. Zona 4: non ammessa.</p>
	<p>STELE</p> <p>E' struttura parallelepipedo di alluminio, acciaio o legno.</p> <p>DIMENSIONI: distanza da spigolo edificio max ml. 10,00; superficie max assoluta pari a mq. 2,00.</p> <p>Zona 1: non ammessa. Zona 2 e 3: ammesse. Zona 4: ammesse.</p>

Per il centro storico (zona A) sono di norma preferibili materiali quali la pietra o laterizio intonacato), l'ottone (su muro intonacato), materiale trasparente (su muro in pietra o laterizio faccia a vista).

Nel caso in cui le targhe siano più di una, devono essere allineate ed avere dimensioni, carattere e colore uniformi.

L'installazione di targhe, stemmi e simili, non è soggetta a controllo edilizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 78, comma 1, lett. c), della L.R. 52/91, fatta eccezione per l'installazione in zona omogenea "A", soggetta ad autorizzazione edilizia.

3. Si definiscono "tende pubblicitarie" i manufatti mobili in tessuto o materiali assimilabili, posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali, dotati di scritte indicanti la tipologia di attività, il marchio o il logo della ditta.

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante, e la loro sporgenza (sbraccio) deve essere contenuta entro cm. 30,00 dal filo interno del marciapiede. Eventuali fattispecie particolari potranno essere autorizzate previo parere vincolante dell'Ufficio tecnico comunale.

Il bordo inferiore dovrà avere una altezza minima pari a ml. 2,20 dal piano di calpestio. Non è consentita l'installazione di tende in zone prive di marciapiede.

L'installazione di tende relative a locali di affari è comunque subordinata alle disposizioni di cui all'art. 78 della L.R. 52/91.

Art. 19

(Stazioni di servizio carburanti)

Per la visualizzazione delle Stazioni di servizio è consentita l'installazione di una sola insegna "a giorno" su palo, avente superficie massima pari a mq. 4,00.-, altezza minima dal suolo pari a ml. 4,50.- e l'intera proiezione del palo e dell'insegna deve essere collocata nell'area di proprietà. Per tale insegna viene fatta deroga al rispetto delle distanze da mantenere nei confronti di altri mezzi pubblicitari e dei segnali stradali.

Altre forme pubblicitarie sono ammesse per una superficie complessiva massima pari all'8% dell'area della stazione di servizio.

Non sono comunque ammesse forme pubblicitarie lungo il fronte strada, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione, nonché in corrispondenza degli accessi.

Art. 20

(servizi di pubblica utilità)

Rimangono in deroga alle disposizioni di cui al presente Regolamento le insegne riguardanti: Uffici pubblici, Uffici di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, Strutture sanitarie pubbliche, Farmacie, Uffici postali, Monopoli di Stato, ecc.

Art. 21

(impianti esistenti)

Al fini della valutazione di conformità di conformità ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse tolleranze del 10% rispetto alle distanze, e del 5% rispetto ad altezze e sporgenze.